

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 02/10/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 481/F/2020

1L4

OGGETTO: VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l'assolvimento dell'**imposta di "bollo virtuale"** relativa **alle fatture elettroniche**.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun **trimestre** solare è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo**. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul proprio sito.

La L. 157/2019 prevede che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture

elettroniche possa essere assolto con 2 versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 ed entro il 16.12 di ciascun anno, qualora gli importi dovuti non superino il limite annuo di € 1.000,00. L'art. 26 del D.L. 8.04.2020, n. 23 (Decreto Liquidità) ha previsto una semplificazione a decorrere dall'anno 2020.

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

- per le fatture emesse nel **1° trimestre** solare, se l'importo dovuto è inferiore a € **250, unitamente all'imposta dovuta per il 2° trimestre**;
- per le fatture emesse **nei primi 2 trimestri solari**, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € **250, unitamente all'imposta dovuta per il 3° trimestre**.

Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al **giorno 20 del mese successivo** a ciascun trimestre. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.

Per quanto sopra, al fine di operare un controllo rispetto alla fatturazione attiva e ai dati proposti a sistema dall'Ade, alleghiamo un utile check list per procedere in merito al calcolo del dovuto:

CHECK LIST IMPOSTA BOLLO SU E-FATTURE

Ditta/Società /Studio/Ente	Trimestre		
• Fatture emesse	N.		+
• Fatture soggette ad Iva	N.		-
• Potenziali fatture soggette a imposta di bollo	N.		=
• Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1)	N.		-
• Fatture soggette a imposta di bollo (tavola 2)	N.		=
• Imposta di bollo dovuta	(A)		
• Imposta di bollo da servizio di calcolo	(B)		

Se (A) - (B) = 0 ⇒ Importo da versare confermato

Se (A) - (B) ≠ 0 ⇒ Procedere a verifica e integrazione

- Una volta definito l'importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
- Il portale dell'Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

PAGAMENTO

Addebito

su conto

corrente

bancario

- È necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante.
- Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell'inoltro del pagamento.
- Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

F24 o F24

Enti pubblici

(cd. F24EP)

Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci